

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli [270-bis](#) e [270-quater](#), chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo [270-sexies](#), è punito con la reclusione da cinque a otto anni.